

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/83 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 1983****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

<i>(in tonnellate)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
ex 42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di protezione per qualunque mestiere	277

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
ex 42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di protezione per qualunque mestiere	Jugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione
